



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all’ing. Sergio Alessandro è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTA la nota prot. n. 3133 del 20.06.2019 con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani avvia il procedimento per la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, del complesso “Parco Ferroviario Stazione di Castelvetro”, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sito a Castelvetro;
- VISTO il parere prot. n. 3833 del 31.07.2019, assunto al protocollo generale al n. 45145 del 24.09.2019, e la documentazione di rito allegata con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani verifica sussistente l’interesse culturale del “Parco Ferroviario Stazione di Castelvetro”, così come descritto nella relazione storico-artistica, e accerta non sussistente l’interesse culturale di alcune unità immobiliari appartenenti al complesso;
- RITENUTO che il complesso immobiliare sopraindicato:
denominato **“Parco Ferroviario Stazione di Castelvetro”**
provincia di **Trapani**
comune di **Castelvetro**
sito in **piazza Giovanni Amendola, snc**
distinto nel catasto del comune di Castelvetro al **foglio 39 particelle 68 sub 2 C.F., 70 sub 2 C.F., 72 sub 2 C.F., 316 C.F., 346 C.F., 347 C.F., 341 (porzione) C.T., al foglio 43 particelle 184 sub 2 C.F., 188 sub 2 C.F., 191 sub 2 C.F., 305 C.F., 306 C.F., 307 C.F., 321 C.F., 319 (porzione) C.T. e al foglio 181 particelle 350 sub 2 C.F., 1015 C.F., 1017 sub 1 C.F., 249 sub 2, 3, 4 e 5 (C.F.), 1017 (porzione) C.T.**, così come individuato con perimetrazione in rosso nell’allegata planimetria catastale, **presenta interesse culturale** ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. in quanto esempio di architettura funzionale facente

parte dello storico sistema infrastrutturale della rete ferroviaria siciliana a scartamento ordinario e ridotto, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che le unità immobiliari identificate al Catasto Fabbricati del comune di Castelvetro **foglio 39 particelle 71 sub 2, 342, 343, 344 e 345; foglio 43 particelle 167 sub 2, 167 sub 3 e 320; foglio 181 particelle 245 sub 2, 246 sub 2, 247 sub 2, 248 sub 2, 279 sub 2 e 1017 sub 6** così come evidenziate con campitura di colore verde nell'allegata planimetria catastale, **non presentano interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/2004;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il complesso immobiliare denominato **“Parco Ferroviario Stazione di Castelvetro”**, sito nel comune di Castelvetro (TP) così come individuato in premessa, viene dichiarato di **interesse culturale** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.
- ART. 2) Le unità immobiliari, così come identificate in premessa, non presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto non possiedono i requisiti di interesse storico-artistico; pertanto esse non sono più sottoposte alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo e sono liberamente alienabili. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni derivanti dall'art. 90 e sgg. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
- ART. 3) La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

PALERMO, 03 ottobre 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro